REGOLAMENTO D'ESAME

per l'esame federale di professione

Specialista per impianti di trattamento rifiuti

del 23. APR. 2013

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

I candidati devono dimostrare mediante l'esame professionale di possedere le capacità professionali e le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti per la figura professionale di specialista per impianti di trattamento rifiuti.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Ambito di lavoro

Lo specialista per impianti di trattamento rifiuti con attestato professionale federale lavora autonomamente o in collaborazione con altri specialisti presso un impianto per la selezione, il trattamento e lo sfruttamento di materiali di demolizione, rifiuti di cantiere, legno usato e rifiuti provenienti da attività industriali e commerciali, presso un'azienda per la ricezione di rifiuti speciali o presso una discarica pubblica.

1.2.2 Principali competenze operative

L'esame verifica che i candidati siano in possesso delle seguenti competenze. Essi

a) conoscono le principali leggi e ordinanze e applicano le rispettive disposizioni contenute nei permessi d'esercizio e nei regolamenti aziendali;
b) consigliano i clienti, controllano e classificano i materiali consegnati e li assegnano al processo di trattamento previsto;
c) elaborano i materiali utilizzando le tecniche corrette e li rendono idonei al riciclo o allo stoccaggio in discarica rispettando i requisiti qualitativi previsti;
d) sorvegliano i processi principali, le emissioni e le immissioni e sono in grado di attuare e valutare i protocolli di misurazione, di commissionare delle analisi e di interpretarne i risultati;
e) pianificano e controllano l'assistenza ed eseguono la manutenzione dell'infrastruttura, dei macchinari e dei veicoli;
f) sono in grado di organizzare l'inoltro del materiale, di stoccarlo correttamente e di redigere i documenti di accompagnamento OTRif;
g) svolgono autonomamente le attività amministrative aziendali;
h) dirigono e istruiscono i collaboratori, attuano le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro e sono in grado, insieme al team di cui sono a capo, di fronteggiare guasti e situazioni d'emergenza;
i) sostengono il titolare e la direzione aziendale nello sviluppo degli impianti e nella realizzazione di progetti.

1.2.3 Esercizio della professione

Gli specialisti per gli impianti di trattamento rifiuti lavorano presso un impianto di trattamento rifiuti a livello di capo mastro o di capotecnico. Garantiscono il corretto svolgimento dell'attività,

dirigono i collaboratori, sostengono i superiori e consigliano professionalmente i clienti. Possono svolgere la funzione di responsabili d'azienda.

1.2.4 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura
Gli specialisti per impianti di trattamento rifiuti garantiscono che l'attività di un impianto di smaltimento si svolga in maniera conforme alle normative, economica e rispettosa dell'ambiente. Garantendo la sicurezza dello smaltimento soddisfano un'importante necessità della società.

1.3 Organo responsabile

1.3.1 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro::

ARV Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband Schweiz
ASIR Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti.

1.3.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame composta da sei a nove membri, nominati dalla direzione delle due organizzazioni responsabili per un periodo di tre anni.

2.1.2 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della Commissione d'esame

2.2.1 La commissione d'esame:

a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) fissa le tasse d'esame;
c) fissa la data e il luogo dell'esame;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
i) tratta le domande e i ricorsi;
j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro e allo sfruttamento sostenibile delle risorse.

2.2.2 La commissione d'esame può delegare i compiti amministrativi e di gestione a una segreteria d'esame.

2.3 Notifica al pubblico / vigilanza

2.3.1 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.3.2 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.1.1 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.1.2 La pubblicazione deve almeno indicare:

a) le date degli esami;
b) la tassa d'esame;
c) il recapito per l'iscrizione;
d) il termine d'iscrizione;
e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
e) indicazione del numero AVS.

3.3 Ammissione

3.3.1 All'esame è ammesso chi:

a) ha conseguito un attestato federale di capacità di riciclatrice / riciclatore e ha maturato un'esperienza professionale presso un impianto di trattamento rifiuti di almeno due anni;

oppure

b) ha conseguito un attestato federale di capacità, un diploma di una scuola di commercio riconosciuta a livello statale, una maturità liceale o equipollente e ha maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni presso un impianto di trattamento rifiuti;

oppure

c) ha maturato un periodo di pratica professionale di almeno cinque anni, di cui tre presso un impianto di trattamento rifiuti;

È fatto salvo il pagamento nei termini indicati della tassa d'esame di cui al n. 3.4.1.

3.3.2 La SEFRI decide l'equipollenza di certificati e diplomi conseguiti all'estero;

3.3.3 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.4.1 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione.

3.4.2 Ai chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.4.3 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.4.4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.1.1 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno otto candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.1.2 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.

4.1.3 Le persone candidate sono convocate almeno due mesi prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
b) l'elenco dei periti.

4.1.4 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 30 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le necessarie disposizioni.

4.2 Ritiro

4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro sei settimane dall'inizio dell'esame.

4.2.2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.
Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e l'infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.2.3 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.3.1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.

4.3.2 È escluso dall'esame chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.4.2 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.4.3 Almeno due periti presenziano agli esami orali e pratici, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.4.4 I periti sono ricusati se sono parenti, soci, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato. Almeno uno dei periti d'esame (cfr. numeri 4.4.2 e 4.4.3) non deve aver insegnato nell'ambito dei corsi di preparazione all'esame.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.5.1 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.5.2 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.1.1 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

	Parte d'esame	Scritto	Orale	Pratico	Ponderazione
1	Conoscenze professionali trattamento rifiuti	120 min			1
2	Studio di casi di trattamento rifiuti	150 min			2
3	Studio di casi di trattamento rifiuti		ca. 45 min		2
4	Valutazione del materiale			ca. 45 min	1
	Totale	270 min	ca. 45 min	ca. 45 min	

5.1.2 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisone.

5.2 Esigenze d'esame

5.2.1 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.2.1 lettera a.

5.2.2 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami federali del livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.2.1 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.2.2 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.2.3 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.4.1 L'esame è superato se:

a) la nota globale ammonta almeno a 4.0;
b) non più di una nota relativa a una parte d'esame è inferiore a 4.0;
c) nessuna nota è inferiore a 3.0.

6.4.2 L'esame non è superato se il candidato:

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dallo stesso.

6.4.3 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.4.4 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

a) un'attestazione dei moduli richiesti o un'attestazione dell'equivalenza;
b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
c) il superamento o meno dell'esame;
d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.5.1 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.5.2 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.5.3 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.1.1 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dalla SEFRI e porta le firme del segretario di Stato della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati ad portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista per impianti di trattamento rifiuti con attestato professionale federale**
- **Fachfrau für Entsorgungsanlagen mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Fachmann für Entsorgungsanlagen mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste pour installations de traitement des déchets avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: **Specialist for Waste Treatment Plants with Advanced Federal Certificate of Higher Vocational Education and Training**.

7.1.3 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.2.1 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.2.2 Conto la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro trenta giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.3.1 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.3.2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro trenta giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DEI COSTI D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della comissione d'esame le vacazioni secondo le quali vengono rimunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE E APPROVAZIONE

Kloten, 25.3.13

ARV
Aushub-, Rückbau- und
Recycling-Verband Schweiz

Hans Killer
Presidente

Berna, 19.03.2013

ASIR
Associazione svizzera
dei dirigenti e gestori degli impianti
di trattamento dei rifiuti

Yannick Buttet
Presidente

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 23.04.2013

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore